

BVGer C-5895/2013 vom 22. Januar 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5895_2013

FR: TAF C-5895/2013 du 22 janvier 2016

IT: TAF C-5895/2013 del 22 gennaio 2016

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 31 LTAF, il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. L'UFAS è un'autorità secondo l'art. 33 lett. d LTAF. L'art. 16 par. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile nel caso concreto (cfr. consid. 4.2), non specifica a quale autorità presentare la richiesta d'esenzione. Tuttavia, alla lettura dell'art. 1 lett. m del medesimo regolamento, l'UFAS è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale (cfr. art. 11 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno [OOrg-DFI, RS 172.212.1]), nonché sulla base dell'art. 1 cifra I del Regolamento (CEE) n. 1408/71 in relazione con l'Allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845). Non essendo data alcuna delle eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, le decisioni dell'UFAS possono essere impugnate presso il TAF (sentenza del TAF C-1125/13 del 16 giugno 2015 non ancora passata in giudicato).

E. 1.2

Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 1.3

Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

E. 1.4

In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 cpv. 1 PA).

E. 2

Oggetto del contendere è l'esenzione di A. _____ e B. _____ dall'obbligo di affiliazione all'AVS/AI svizzera, non invece la data esatta d'inizio dell'assoggettamento, su cui si dovrà determinare la Cassa di compensazione (cfr. decisione impugnata pag. 5).

E. 3

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Se interviene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 4.1

Per quanto riguarda il diritto svizzero in concreto si applica la LAVS e per quanto rilevante, la LAMal (RS 832.10), nella versione in vigore dal 1° settembre 2008 al 13 settembre 2013.

E. 4.2.1

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento [CEE] n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento [CEE] n. 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento [CEE] n. 1408/71), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risidenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento [CEE] n. 1408/71). Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento [CEE] n. 1408/71).

E. 4.2.2

L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel Regolamento (CE) n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183). Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni dell'assoggettamento all'AVS/AI svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 4.3

Il caso in esame è pertanto parzialmente disciplinato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano tra di loro i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845) e parzialmente, dal 1° aprile 2012 alla data della decisione impugnata, il 13 settembre 2013, dal nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche DTF 140 V 98 consid. 5.2).

E. 5.1

Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica, tra gli altri, ai lavoratori subordinati o autonomi (art. 1 lett. a) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro. Questo concetto comprende ogni persona che, sia che eserciti oppure no un'attività lavorativa, dispone della qualifica di assicurato in base alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (cfr. DTF 134 V 236 consid. 5.2.3 con rinvii). Ne consegue che, anche se non esercitano un'attività professionale, ai beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più stati membri, si applicano, in quanto affiliati a un regime di sicurezza sociale, le disposizioni del regolamento concernente i lavoratori, a meno che non siano oggetto di disposizioni particolari (DTF 138 V 197 consid. 4.2; 130 V 247 consid. 4.1; 133 V 265 consid. 4.2.3).

E. 5.2.1

A. _____, che risiede in Svizzera e beneficia di una rendita di vecchiaia del regime di sicurezza sociale francese, così come di una rendita del regime complementare dello stesso paese, rientra nel campo di applicazione personale dell'ALC in generale e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 in particolare.

E. 5.2.2

Pure B. _____ rientra nel campo d'applicazione personale del succitato regolamento. Avendo svolto attività lavorativa in uno Stato membro fino al 31 dicembre 2008 la ricorrente, che risiede in Svizzera, può avvalersi della qualifica di lavoratore ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 140 V 101 consid. 5.3; 134 V 236 consid. 5.2.3). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 inoltre ha esteso il campo di applicazione alle persone che non esercitano attività lucrativa. Secondo l'art. 2 cifra 1 il regolamento si applica infatti ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti (BETTINA KAHLIL-WOLFF, *Le nouveau Reglement 883/04 et le statut AVS des personnes mariées sans activité lucrative*, in: SZS 56/2012 pag. 528 e BERND SCHULTE, *Die neue Europäische Sozialrechtskoordinierung in Gestalt der Verordnungen (EG) Nrn. 883/04 und 987/94*, in: SZS 56/2012 pagg. 44, 143 e 144). Anche in base a questa disposizione la ricorrente è pertanto sottoposta da un punto di vista personale al Regolamento (CE) n. 883/04 dal 1° aprile 2012.

E. 6.1

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e tenute al pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, ossia sino alla fine del mese in cui le donne compiono sessantaquattro e gli uomini sessantacinque anni (art. 3 cpv. 1 LAVS). Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il valore minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS [RS 831.101]).

E. 6.2

Non sono invece assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 LAVS). Queste persone devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente (art. 3 cpv. 1 OAVS).

E. 7.1

I lavoratori che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed ai quali sono applicabili le disposizioni del regolamento, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento (art. 3 par. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, intitolato parità di trattamento, art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004).

E. 7.2

Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare alle prestazioni di vecchiaia (art. 4 par. 1 lett. c del Regolamento (CEE) n. 1408/71, art. 3 cif. 1 lett. d del Regolamento (CE) n. 883/2004).

E. 7.3

Il titolo II del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) prevede delle disposizioni atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 par. 1 stabilisce in particolare il principio dell'applicabilità della legislazione di un solo stato membro in funzione delle disposizioni di cui agli art. 13 par. 2 a 17bis (anche DTF 140 V 98 consid. 6.1). Per l'art. 13 lett. f del suddetto regolamento in particolare la persona a cui cessa d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa si applichi la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, sottostà alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.

E. 7.4

In virtù di questa disposizione la persona che ha cessato di svolgere attività salariata sul territorio di uno Stato membro (e non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) sottostà alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede segnatamente alla legislazione dello Stato dove ha precedentemente svolto attività lucrativa se continua a risiedervi oppure a quella dello Stato dove ha trasferito la sua residenza (sentenza della CGCE C-275/96 Kuusijärvi dell'11 giugno 1998, Rec. 1998 I-3419 punti 33 e 34, 43 a 45; DTF 138 V 197 consid. 5.2). Per l'art. 17bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 inoltre il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale (DTF 138 V 197 consid. 5.3). La norma persegue in particolare lo scopo di evitare affiliazioni inutili. In particolare va evitato che una persona non più attiva, che beneficia di una pensione sufficiente versata da uno Stato membro, che gli assicura già delle prestazioni di malattia e famigliari, ma che risiede in un altro Stato membro, in cui vige un regime assicurativo fondato sulla residenza, venga obbligata a pagare in questo Stato dei contributi che non comportano dei benefici corrispondenti (DTF 138 V 197 consid. 5.3). Se, quindi, da un lato, il diritto comunitario propende per l'applicazione del regime di sicurezza sociale di un solo Stato membro, dall'altro è possibile che, in talune ipotesi, si applichino due legislazioni concorrenti. Alla luce dei lavori preparatori di cui all'art. 17bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea un'esenzione può quindi essere accordata solo a delle condizioni ben precise, segnatamente se il regime d'assicurazione di cui è chiesta l'esenzione non apporta alla persona interessata un beneficio corrispondente ai contributi versati. Lo scopo perseguito dal sistema d'esenzione è infatti chiaramente quello d'evitare una doppia assicurazione inutile. Ciò è manifestamente il caso in materia di assicurazione malattia se la persona assicurata ha già diritto a prestazioni equivalenti da questa assicurazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro (cfr. anche l'art. 33 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74;

DTF 138 V 197 consid. 5.6.2 e anche 140 V 98 consid. 8.3). Al riguardo il Tribunale federale (TF) ha già avuto occasione di statuire che colui che beneficia di una pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce alcun pregiudizio in caso di affiliazione obbligatoria all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, se i contributi che ha versato danno diritto ad una rendita che andrà a completare quella straniera. Considerate le caratteristiche del regime assicurativo svizzero un'esenzione non può interessare l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (DTF 138 V 197).

E. 8.1

Alla luce delle disposizioni convenzionali in vigore fino al 31 marzo 2012 e della giurisprudenza ad essa relativa, segnatamente per quel che concerne l'affiliazione all'AVS/AI dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2012, A._____ non può essere esentato dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera a motivo del fatto che già percepisce una rendita di vecchiaia dal regime di sicurezza sociale francese. Non essendovi, come detto, alcuna doppia assicurazione, ritenuto che in seguito al pagamento dei contributi l'assicurato ha diritto ad una rendita che va a completare quella di cui già dispone, non può avvalersi, da questo punto, di vista di alcun pregiudizio (si veda per un'eventuale eccezione che non entra in linea di conto in concreto, SILVIA BUCHER, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA, in: SZS 57/2013 pagg. 232-234). La censura del ricorrente è pertanto infondata e va respinta.

E. 8.2

Lo stesso vale per B._____, la quale, può essere rilevato a titolo abbondanziale, non avendo più svolto attività lavorativa in Francia dopo il 1° gennaio 2009, non può essere sottoposta alla lett. a dell'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, bensì appare sottostare alle disposizioni dello Stato di residenza conformemente alla lettera f succitata (rispettivamente dell'art. 11 cifra 3 lett. e del nuovo regolamento dal 1° aprile 2012; anche DTF 140 V 98 consid. 8.1) e non più alla legislazione francese. Al riguardo può ancora essere rilevato che l'assicurata non ha dimostrato che beneficerebbe in Francia di una copertura per vecchiaia equivalente a quella di cui si può prevalere in Svizzera. Al contrario l'affiliazione all'assicurazione vecchiaia svizzera le permette di beneficiare di diritti specifici e meglio di una rendita di vecchiaia che si aggiungerà, se del caso, ad una rendita estera (DTF 140 V 98 consid. 8.3). Considerato infine che l'UFAS si è pronunciata solo sul principio in quanto tale e non sulla data esatta dell'assoggettamento (decisione impugnata pag. 5, consid. 2), ritenendo la questione di competenza della Cassa, questa Corte non può accogliere la richiesta presentata in via subordinata da B._____ di essere affiliata all'AVS solo dal 1° gennaio 2009 (consid. G in fine), poiché esorbita dall'oggetto impugnato. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto. A titolo abbondanziale va aggiunto che il TF ha già statuito che il fatto che l'assicurata benefici tramite il marito di una copertura assicurativa contro le malattie in Francia non permette una diversa conclusione. Il fatto di essere sottoposta all'assicurazione malattia francese (come si vedrà in seguito fino al 1° settembre 2013) in seguito alla rendita di vecchiaia francese del marito non implica infatti automaticamente un assoggettamento all'assicurazione francese anche di tutti gli altri rischi compresi nel campo di applicazione dei regolamenti in esame (DTF 140 V 103 consid. 8.2)

E. 9

I ricorrenti evidenziano che il tenore delle disposizioni convenzionali in vigore dal 1° aprile 2012 sarebbe diverso e condurrebbe pertanto ad un risultato differente permettendo l'esenzione dall'assicurazione AVS/AI. Va quindi esaminato se alla luce delle nuove disposizioni si giunge, in materia di esenzione dall'assicurazione AVS/AI, ad un risultato differente.

E. 9.1

Per l'art. 11 cifra 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. Secondo l'art. 11 cifra 3 lett. e del regolamento, fatti salvi gli articoli da 12 a 16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri. Per l'art. 16 cifra 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

E. 9.2

A proposito della validità della giurisprudenza in vigore precedentemente la dottrina ha precisato che essa è senz'altro applicabile alle nuove norme se si tratta di disposizioni che, malgrado il testo sia stato modificato, da un punto di vista del contenuto corrispondono a quelle in vigore precedentemente. In caso contrario va esaminato di caso in caso se la giurisprudenza è ancora valida oppure se la nuova norma ne mette in discussione l'applicabilità (BERND SCHULTE, op. cit., pag. 58). Il TF dal canto suo ha già avuto modo di stabilire che le norme di coordinazione contenute nel titolo II (art. 11-16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 differiscono in minima parte da quelle del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Anche l'art. 11 cifra 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti il principio generale dell'applicazione della legislazione del paese dell'impiego (cfr. anche MAXIMILIAN FUCHS, *Europäisches Sozialrecht*, 6a ed., pag. 176, N. 8; LOCHER/GÄCHTER, op. cit., pag. 183, EBERHARD EICHENHOFER, *Prinzipien europäischen koordinierenden Sozialrechts*, in: SZS 57/2013, pag. 19). A questo principio vi sono tuttavia diverse eccezioni, segnatamente quella dell'art. 11 cifra 3 lett. e succitato per esteso, secondo cui le persone non previste alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo sottostanno alla legislazione dello Stato membro di residenza, impregiudicate altre disposizioni del presente regolamento che garantiscono loro prestazioni in virtù della legislazione di uno o più Stati membri (DTF 140 V 102 consid. 6.3). Tale situazione vigeva già in precedenza (consid. 7). La dottrina conferma quanto appena esposto precisando che le disposizioni relative al diritto applicabile (art. 11-17 del regolamento (CE) n. 883/2004) corrispondono principalmente a quelle del vecchio regolamento (BERND SCHULTE, op. cit., pag. 58/59).

E. 9.3

Nel caso concreto, eccezion fatta per alcune modifiche di natura formale, il tenore dell'art. 16 cifra 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e quello dell'art. 17bis del vecchio regolamento appaiono identici. Entrambi permettono infatti ai beneficiari di

pensione/pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri che risiedono in un altro stato membro di chiedere l'esenzione dall'applicazione della legislazione dello Stato di residenza. La nuova norma, inoltre, come il precedente art. 17bis, prevede un'eccezione per i beneficiari di rendite per quanto riguarda l'applicazione della legislazione del luogo di residenza (MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., pag. 214, N. 11). Né dalla lettera né dal contenuto della nuova norma può essere dedotta una differenza sostanziale. In simili condizioni la giurisprudenza sviluppata dalla CGCE e dal TF in materia di esonero dell'applicabilità della legislazione svizzera in materia di AVS/AI può essere applicata anche all'art. 16 cifra 2 del nuovo regolamento. Del resto i ricorrenti non dimostrano per quali motivi le premesse dell'ordinanza dovrebbero indurre a concludere diversamente.

E. 10.1

In concreto è pacifico che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera da agosto 2008, che A._____ ha raggiunto l'età di pensionamento in Svizzera il (...) 2013 (e ha pertanto diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera in virtù dell'art. 21 LAVS dal [...] 2013) e che beneficia di due pensioni di vecchiaia francesi dal 2008. In virtù del domicilio in Svizzera e dell'impossibilità di essere esonerato dall'AVS/AI svizzera, l'assicurato è pertanto assicurato obbligatoriamente all'AVS/AI sia dal 1° settembre 2008 che dal 1° aprile 2012.

E. 10.2

Pure la moglie sottostà anche dal 1° aprile 2012 all'AVS/AI svizzera alla luce della residenza in Svizzera (art. 11 cifra 3 lett. e del Regolamento [CE] n. 883/2004).

E. 11

Infine va esaminato se l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione malattia svizzera, che interviene, secondo il diritto svizzero, al momento dell'assegnazione della rendita di vecchiaia svizzera a A._____, configurerebbe un pregiudizio tale per l'assicurato da permetterne l'esenzione.

E. 11.1

A._____ sostiene infatti che l'assoggettamento all'assicurazione malattia svizzera a far tempo dalla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera, e meglio dal (...) 2013, comporta un doppio onere, essendo egli assicurato contro le malattie in Francia. Aggiunge inoltre che il pregiudizio consiste nel fatto che le prestazioni sociali vengono finanziate in Francia tramite le tasse, motivo per cui il premio mensile è relativamente esiguo (doc. TAF 16), non così in Svizzera.

E. 11.2

L'UFAS ritiene dal canto suo che, al momento dell'assoggettamento in Svizzera, l'ente competente in Francia non è più autorizzato a prelevare premi e pertanto non vi è doppia assicurazione. Nella duplica fa riferimento alla base legale rilevante in concreto, e meglio all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

E. 12.1

Per l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale (cfr. cpv. 2) può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'art. 2 cpv. 2 della legge sullo

Stato ospite del 22 giugno 2007 (LSO, RS 192.12). Per l'art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 fino a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge. Per le persone domiciliate in Svizzera vale quindi il principio dell'obbligo assicurativo, nella misura in cui non sono previste eccezioni all'art. 2 OAMal o in base all'ALC o all'EFTA (GEBHARDT EUGSTER, *Krankenversicherug*, in: *Soziale Sicherheit*, 2a ed., pag. 414, N. 43). Dal 1° giugno 2002 inoltre esiste per i membri dell'ALC un obbligo assicurativo indipendentemente dal domicilio in Svizzera, in caso di esercizio di attività lucrativa in questo paese oppure se si beneficia di una rendita del diritto svizzero (LOCHER/GÄCHTER, op. cit., pag. 195). Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell'UE in virtù dell'ALC e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K. Per la lettera f inoltre non sono soggetti all'obbligo di assicurazione le persone che sono incluse nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera.

E. 12.2

Malgrado il domicilio in Svizzera e fino al (...) 2013, alla luce di quest'ultima disposizione i coniugi ricorrenti non erano assoggettati all'assicurazione malattia svizzera, bensì a quella francese, in virtù della rendita di vecchiaia francese percepita da A._____ (consid. E.a, GEBHARDT EUGSTER, op. cit., pag. 421, N. 68). Un eventuale pregiudizio può pertanto sorgere dal (...) 2013, al momento della percezione della rendita AVS svizzera, in seguito alla quale gli assicurati non sono più esonerati dall'obbligo assicurativo per quanto riguarda le malattie.

E. 13.1

L'art. 27 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 intitolato "pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza", prevede in particolare che il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro. La disposizione convenzionale conferma il tenore dell'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, secondo cui, dal momento della percezione della rendita di vecchiaia svizzera, A._____ sottostà all'assicurazione malattia svizzera (cfr. GEBHARDT EUGSTER, op. cit., pag. 420, N. 66 Variante B, pag. 421, N. 68 in fine, in tale ipotesi "sie sind in jedem Fall versicherungspflichtig wenn sie eine Schweizer Rente beziehen und in der Schweiz Wohnsitz haben", cfr. anche pag. 426, N. 83). Inoltre l'art. 33 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 intitolato "contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite" prevede che l'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare

tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro. Il tenore della norma conferma quanto affermato dall'UFAS e meglio che, dal momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera, lo stato francese non può più prelevare contributi, ritenuto che A._____ sottostà all'assicurazione malattia svizzera e pertanto le prestazioni sono a carico di questa assicurazione e non di quella francese. In simili condizioni, contrariamente a quanto affermato dall'assicurato, l'assoggettamento all'assicurazione malattia svizzera a seguito della percezione della rendita di vecchiaia svizzera non gli causa alcun doppio onere, in quanto egli verserà i premi solo all'assicuratore malattia svizzero.

E. 13.2

Il nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede al titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate) una norma di analogo tenore all'art. 23 intitolato "diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza applicabile in concreto" secondo cui "chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro". L'art. 30 cpv. 1 del medesimo regolamento, come l'art. 33 nella vecchia versione, prevede inoltre che l'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 23-26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato. Anche in tal caso quindi non vi è alcun doppio onere non essendo lo stato francese più autorizzato ad effettuare trattenute, non essendo competente per erogare le prestazioni.

E. 13.3

Le norme in questione si applicano a A._____ essendo egli sottoposto all'assicurazione malattia svizzera al momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera, e meglio il (...) 2013, così come alla moglie, in quanto assicurata in seguito alla residenza in Svizzera. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato e va respinto. Correttamente i coniugi sono stati assoggettati all'AVS/AI svizzera.

E. 14.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 14.2

Visto l'esito della procedura non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con l' art. 7 cpv. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.